



**Area: Funzioni Fondamentali Settore: Ambiente e Pianificazione  
Territoriale C.d.R.: Ecologia e Ambiente Servizio: Amministrativo  
Ecologia Unità Operativa: Valutazione Impatto Ambientale Ufficio:  
Procedimenti di V.I.A.**

**DECRETO DEL PRESIDENTE**

**Decreto n. 60 del 30/03/2020  
Protocollo n. 17336 del 30/03/2020**

Treviso, 30/03/2020

**Oggetto: LA EDILSCAVI S.R.L. IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON  
PERICOLOSI IN COMUNE DI FARRA DI SOLIGO. MODIFICA SOSTANZIALE  
DELL'IMPIANTO ESISTENTE PER AMPLIAMENTO ATTIVITÀ RINNOVO  
AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO.**

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

**PREMESSO CHE:**

- la ditta LA EDILSCAVI S.r.l., con sede legale in Piazza Resistenza, 5/1 - 31053 Pieve di Soligo (TV), in data 17/10/2018 (prot. Prov. n.ri 85626-85629-85673-85675-85676-85677) ha chiesto l'attivazione della procedura autorizzativa unica per l'Autorizzazione al recupero dei rifiuti, la Variante Urbanistica e l'ottenimento del Titolo edilizio contestualmente al giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 27 bis e 208 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 11 della L.R. 4/2016 relativamente al progetto di "modifica di un impianto per il recupero dei rifiuti non pericolosi" sito a Farra di Soligo (TV);
- Il progetto è riferibile alla rete natura 2000 (zone SIC e ZPS) e, pertanto, la valutazione di incidenza (VIInCA) è ricompresa nell'ambito della procedura VIA.

**ATTESO CHE:**

- è stato riconfermato il sottogruppo istruttorio per l'esame dello studio di impatto ambientale nominato nella seduta del Comitato Provinciale VIA riunitosi il 30/05/2018;
- il proponente ha provveduto a effettuare la presentazione al pubblico ai sensi dell'art. 14 della L.R. 4/2016;
- a seguito delle pubblicazioni di cui al comma 4 dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 non sono pervenute osservazioni;
- il sottogruppo istruttorio VIA e gli uffici provinciali competenti per il rilascio dell'Autorizzazione al recupero dei rifiuti hanno chiesto





integrazioni formulate in data data 23/07/2019 con prot. prov. n.ro 47004.

- il Comune di Farra di Soligo con nota del 3/12/2019 ha espresso parere favorevole al rilascio del titolo edilizio con condizioni e prescrizioni.

**TENUTO CONTO CHE:**

- nella seduta del 5/12/2019, Il Comitato Tecnico Provinciale VIA prendendo atto della documentazione acquisita in data 17/10/2018 (prot. Prov. n.ri 85626-85629-85673-85675-85676-85677) e delle sue successive integrazioni, considerando che a seguito della pubblicazione dell'avviso di cui al comma 4 dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 non sono pervenute osservazioni, ha valutato le problematiche connesse alla realizzazione del progetto di cui all'oggetto e, dopo esauriente discussione, ha deciso di concludere l'istruttoria, esprimendo parere favorevole in ordine alla compatibilità ambientale e alla incidenza ambientale (VINCA) del progetto di cui trattasi, nel rispetto delle prescrizioni riportate nelle "CONCLUSIONI" del parere allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;

RICHIAMATO il D.D.P. n. 579/2008 del 19/08/2008, con il quale la Ditta La Edilscavi S.r.l., (C.F. E P.IVA 01623540265) con sede legale a Pieve di Soligo, piazza della Resistenza, 5/1, e sede impianto a Farra di Soligo, via San Tiziano 36 B, è stata autorizzata fino al 19/08/2018 all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi inerti;

VISTO il D.D.P. n. 104 del 24/02/2011 con il quale è stato sostituito, integrandolo, il D.D.P. n. 579/2008 mantenendo invariata la data di scadenza dell'autorizzazione, in relazione all'elenco dei rifiuti conferibili e recuperabili e al quantitativo annuo di rifiuti trattabili presso l'impianto;

VISTO il D.D.P. n. 508/2016 del 21/12/2016 con il quale è stato modificato il D.D.P. n. 104/2011 in relazione all'adeguamento al PTA/2009 dell'impianto in parola;

VISTA la nota del 02/03/2018, assunta al prot. n. 19416 del 02/03/2018, con cui la ditta ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione con modifiche;

VISTI i decreti D.D.P. n. 231 del 17/05/2018 e il D.D.P. n. 329 del 13/08/2019 con cui è stata prorogata sino al 19/08/2020 l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto al fine di poter concludere i procedimenti di cui alla parte II Titolo III del D.Lgs. 152/2006, relativi alle istanze inoltrate con nota del 29/03/2018, assunta al prot. Prov. 27163 e con nota del 17/10/2018, prot. prov. n. 85626-85629-85673-85675-85676-85677;





RITENUTO che l'espletamento della procedura VIA di cui alla domanda del 17/10/2018 assorba anche quella relativa al rinnovo delle autorizzazioni disciplinata dall'Art. 13 della L.R. n. 4/2016;

VISTI gli elaborati di progetto allegati alla richiesta di cui sopra;

CONSIDERATO che con nota n. 96718 del 23/11/2018 l'Amministrazione Provinciale ha chiesto alla ditta di integrare dal punto di vista formale la documentazione presentata;

VISTA la documentazione, riguardante le integrazioni richieste, allegata alle note trasmesse in data 04/12/2018 assunte al prot. n. 99581 e 99575 e in data 22/01/2019 assunta al prot. n. 4210;

ATTESO che con nota del 26/06/2019 prot. n. 4038 a seguito della Conferenza di Servizi del 06/06/2019, sono state richieste integrazioni di merito successivamente trasmesse in data 02/09/2019 e assunte ai prot. 54884, 54885, 54887 e 54910;

RILEVATO che il progetto dell'impianto di cui trattasi non è urbanisticamente compatibile con lo strumento di pianificazione territoriale del Comune interessato;

DATO ATTO che l'art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e l'art. 24, comma 2, della L.R. 3/2000, prevedono che l'approvazione dei progetti di impianti di recupero di rifiuti sostituisca a ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisca, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale;

VISTA la nota del 15/01/2020 prot. n. 1917 di questa Amministrazione nella quale si chiede di specificare quale sia la delimitazione precisa della Zona Produttiva D4 insediamenti connessi alla lavorazione delle ghiaie (ora Tessuto produttivo speciale T7/01) sulla quale insiste l'impianto ad oggi autorizzato al recupero di rifiuti inerti alla ditta La Edilscavi S.r.l.;

VISTA la nota del Comune di Farra di Soligo del 27/01/2020 assunta al prot. n. 4259 con la quale trasmette in allegato l'Estratto del Piano degli Interventi vigente dal quale si evincono i mappali già oggetto di variante come Zona Produttiva D4 insediamenti connessi alla lavorazione delle ghiaie (ora Tessuto produttivo speciale T7/01), sui cui insiste anche l'impianto in parola;

CONSIDERATO quindi che, come da planimetria TAV. B03 TER SDP trasmessa in data 02/09/2019 assunta al prot. n. 54885 e come evidenziato nell'estratto di mappa (allegati al presente provvedimento), la variante allo strumento urbanistico ai sensi del comma 6 dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006, riguarda i mappali interi o parziali:

- n. 598 p;





- n. 204 p;
- n. 565 p;
- n. 567 p;
- n. 571 p;
- n. 569 p;
- n. 568 p;
- n. 596 p;
- n. 145 p;
- n. 178 intero;
- n. 577 intero;
- n. 200 intero;
- n. 648 intero;

CONSIDERATO che il presente provvedimento sostituisce il titolo edilizio per la realizzazione delle seguenti opere edilizie di cui al progetto presentato ai sensi dell'art. 208 comma 6 del D.Lgs. 152/2006:

1. l'ampliamento piazzola di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti;
2. impianto di nebulizzazione per l'abbattimento delle polveri;
3. sistema di raccolta, trattamento e smaltimento acque superficiali;
4. pesa automezzi;
5. lavaggio ruote;
6. barriera antirumore;

VISTO il rinnovo da parte del Comune di Farra di Soligo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue assimilabili alle domestiche mediante sub-irrigazione derivante dal fabbricato in via San Tiziano prot. n. 31 del 02/01/2020;

VISTA la documentazione allegata all'istanza e alle note integrative in merito al progetto di gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali destinati all'attività di recupero rifiuti, a seguito della riorganizzazione dell'impianto e dell'incremento della capacità produttiva;

RILEVATO dalla suddetta documentazione che la modifica proposta, rispetto a quanto autorizzato, consiste:

- nell'ampliamento dell'area impermeabilizzata destinata a deposito e lavorazione dei rifiuti fino a una estensione pari a 4.803 mq;





- nella perimetrazione di detta superficie con muri di contenimento e dossi, in modo da assicurare che il ruscellamento delle acque meteoriche soggette a trattamento avvenga verso l'impianto di disoleazione;
- nel potenziamento dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche in essere fino a una capacità di 105 l/s, mediante l'inserimento di nuove vasche di decantazione e disoleazione con filtri assorbenti di superficie e a coalescenza;
- nella sostituzione della rete di sub - irrigazione esistente per la dispersione sul suolo delle acque meteoriche trattate con una trincea drenante da realizzarsi nel settore Sud - Est dell'impianto di recupero rifiuti;

RILEVATO, inoltre, che la piazzola di conferimento, posta in prossimità dell'ingresso, viene mantenuta in esercizio a sé stante, con annesso sistema di raccolta - accumulo delle acque meteoriche dilavanti la stessa finalizzato al loro avvio a smaltimento;

ATTESO che sotto gli impianti di frantumazione e di vagliatura sono presenti due pozzetti per la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento degli stessi da avviare anch'esse a smaltimento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 49 della L.R. 33/1985, spetta alla Provincia il rilascio dell'autorizzazione alla modifica dell'impianto e che questa costituisce anche autorizzazione allo scarico;

RITENUTA la gestione delle acque meteoriche, così come modificata per effetto degli interventi proposti, ancora conforme alle prescrizioni stabilite dall'art. 39 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque;

CONSIDERATO che per il recapito sul suolo, ai sensi del punto 2.1 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 per le sostanze definite "Oli minerali ed idrocarburi di origine petrolifera persistenti" vige il divieto di scarico;

RITENUTO, pertanto di imporre la verifica dell'assenza di detti parametri, considerati affini alle sostanze potenzialmente presenti nello scarico della ditta, mediante metodiche in grado di assicurare una soglia di rilevabilità compatibile con quella di cui alle norme UNI-EN-ISO 9377-2 + EPA 5021A + EPA 8260C;

RILEVATO che il progetto prevede anche l'inserimento di un sistema di lavaggio ruote le cui acque di risulta vengono gestite a circuito chiuso con il riutilizzo delle stesse senza dar luogo a scarichi diretti in corpi recettori;

DATO ATTO che l'eventuale attivazione dello scarico in uscita dal





suddetto sistema, oltre che dagli altri sistemi a circuito chiuso, potrà avvenire solamente a seguito di una specifica autorizzazione di questa Amministrazione da rilasciarsi su istanza della ditta;

VISTE le istruttorie condotte dagli uffici dell'Area Gestione dei Rifiuti del 28/11/2019, e dell'Unità Operativa Tutela delle Acque del 02/12/2019 e dell'Area Organizzativa Emissioni in atmosfera ed A.I.A. del 02/12/2019;

VISTI i seguenti pareri:

- Comune di Farra di Soligo, del 03/12/2019 prot. n. 20027, favorevole con le seguenti prescrizioni:
  1. la variante al Piano degli Interventi entrerà in vigore a conclusione dell'iter di approvazione a seguito di presa d'atto da parte del Consiglio Comunale;
  2. prima dell'inizio dei lavori dovrà essere definita la perequazione urbanistica;
  3. prima dell'inizio dei lavori dovranno essere sanate le lievi difformità realizzate rispetto alla SCIA prot. n. 20016 del 04/12/2018;
  4. il fabbricato di 700 mq sarà oggetto di istanza separata;
- ULSS n. 2 - U.O.C. servizio Igiene e Sanità Pubblica, trasmesso con nota del 05/12/2019, assunta al prot. n. 74624 del 05/12/2019, favorevole con le seguenti prescrizioni:
  1. la sicurezza del mezzo di trasporto in fase di scarico dovrà essere garantita mediante una barriera che impedisca in ogni caso la marcia del mezzo oltre il limite del muro di contenimento;
  2. durante le operazioni di apertura del parapetto per lo scarico dei rifiuti la sicurezza dei lavoratori dovrà essere garantita mediante equivalenti dispositivi di protezione collettiva o, in seconda possibilità, individuali;
  3. i dislivelli superiori a metri 2 (due), anche non realizzati in muratura, dovranno comunque essere protetti contro la caduta, a meno che la pendenza non costituisca sicurezza equivalente;
- la Conferenza dei Servizi prevista dall'art. 14 e seguenti della L. 241/1990, nonché dall'art. 11 della L.R. 4/2016, nella seduta del 5 dicembre 2019, prendendo atto:
  - del parere favorevole in ordine alla compatibilità ambientale e alla incidenza ambientale (VINCA) sopra menzionato;
  - del parere favorevole dell'ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso;





- del Parere favorevole del Comune di Farra di Soligo di rilascio del Titolo edilizio con condizioni e prescrizioni, allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;
- del Parere favorevole dell'ULSS n. 2 - U.O.C. servizio Igiene e Sanità Pubblica con condizioni e prescrizioni, allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante
- della relazione istruttoria dei responsabili degli uffici provinciali competenti all'Autorizzazione al recupero dei rifiuti e delle relative prescrizioni;

ha concluso i lavori, esprimendo parere favorevole in ordine all'Autorizzazione unica per il recupero dei rifiuti nel rispetto dei soprarichiamati pareri.

CONSIDERATO che il parere favorevole riguarda anche l'approvazione della variante allo strumento urbanistico dei mappali sopra indicati, ai sensi del comma 6 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

DATO ATTO che all'avvio dell'impianto modificato, il Decreto n. 329 del 13/08/2019 in scadenza al 19/08/2020 e i Decreti in esso richiamati di autorizzazione all'esercizio e modifiche, verranno revocati;

RILEVATO che la ditta non ha presentato quanto previsto dal D.P.R. n. 120/2017 per la gestione delle terre e rocce da scavo quali sottoprodotto nel corso del procedimento V.I.A.;

RITENUTO, pertanto, che eventuali terre e rocce da scavo derivanti dalla realizzazione della modifica in esame debbano essere gestite come rifiuto;

ATTESO che l'approvazione del progetto di modifica e ampliamento ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 costituisce autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in parola, titolo edilizio per la realizzazione delle opere di cui al progetto presentato, modifica allo strumento urbanistico comunale vigente e ricomprende le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e allo scarico;

PRESO ATTO che la ditta ha già prestato le garanzie finanziarie necessarie per la gestione dell'impianto in parola ai sensi della D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014 fino al 19/08/2020;

CONSIDERATO che l'aumento del quantitativo stoccabile presso l'impianto implica un importo sul quale prestare la relativa fideiussione pari a 54.000 euro e, che l'autorizzazione avrà durata di dieci anni;

CONSIDERATO quanto previsto all'Allegato A punto c) della D.G.R.V. n. 2721/2014 per gli impianti la cui autorizzazione costituisca variante dello strumento urbanistico comunale, al fine di garantire la rimessa in





pristino dei luoghi in conformità alla destinazione urbanistica originaria nel caso di termine dell'attività di gestione rifiuti, per il quale le Province, possono prevedere un incremento della garanzia fideiussoria pari all'importo individuato nell'ambito del piano di ripristino;

VISTO il Piano di Ripristino trasmesso in data 11/12/2019 assunto al prot. n. 75861 del 12/12/2019;

VISTA l'istruttoria del 08/01/2020 degli Uffici competenti dalla quale risulta che l'importo su cui calcolare la fideiussione relativa alla rimessa in pristino dei luoghi riguardanti la variante allo strumento urbanistico autorizzata è di 133.200 euro;

RITENUTO, per quanto sopra, di chiedere alla ditta di adeguare e trasmettere le garanzie finanziarie secondo le disposizioni normative vigenti e i contenuti del presente provvedimento;

**Tutto ciò premesso,**

**VISTO** il D.Lgs. n.152/2006, Parte II, recante disciplina relativa alle procedure per la VAS, per la VIA e per l'IPPC, e Parte IV recante disciplina in materia di gestione rifiuti e bonifica dei siti inquinati;

**VISTA** la L. 241/1990 come modificata dal D.Lgs. 127/2016;

**VISTA** la L.R. 16 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" ed in particolare l'art. 5 comma 1 che pone in capo alla Provincia di Treviso il rilascio dei provvedimenti di VIA con riferimento alle tipologie progettuali individuate nella ripartizione di cui agli allegati A e B della medesima legge;

**VISTA** la L.R. n. 33/1985 e la L.R. n. 26/2007;

**VISTA** la L.R. 3/2000;

**DATO** atto che il presente provvedimento è di competenza del Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 1, comma 55, Legge n. 56/2014, nonché del Decreto del Presidente della Provincia n. 5/2016;

**RICHIAMATO** il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

**ATTESTATA** la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, nonché la completezza dell'istruttoria condotta, ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il Regolamento provinciale di Organizzazione;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore competente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come





risulta dall'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

**DATO** atto che non è richiesto il parere contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**VISTA** l'attestazione del Segretario Generale di conformità alla Legge, allo Statuto e ai Regolamenti;

**DECRETA**

**ART. 1** - Di emanare, ai sensi dell'art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 11 della L.R. 4/2016, il provvedimento di valutazione dell'impatto e di incidenza ambientale, integrato con l'Autorizzazione unica per il recupero dei rifiuti e il Titolo edilizio relativo al progetto denominato "modifica di un impianto per il recupero dei rifiuti non pericolosi" sito a Farra di Soligo (TV) a seguito dell'istanza della ditta LA EDILSCAVI S.r.l., con sede legale in Piazza Resistenza, 5/1 - 31053 Pieve di Soligo (TV), in data 17/10/2018 (prot. Prov. n.ri 85626-85629-85673-85675-85676-85677), con le prescrizioni riportate nelle "CONCLUSIONI" del parere del Comitato Provinciale VIA, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante.

Il progetto deve essere realizzato entro 5 anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, salvo proroga, ai sensi della normativa vigente.

**ART. 2** - La ditta La Edilscavi S.r.l, con sede legale in comune di Pieve di Soligo (TV) Piazza della Resistenza 5/1, P.IVA 1623540265, è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 alla realizzazione delle modifiche progettuali compreso l'impianto di depurazione, all'ampliamento dell'area impiantistica e alle modifiche all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in comune di Farra di Soligo (TV), in Via San Tiziano 36/B, su un'area catastalmente identificata al foglio n. 28, mapp. 568; 204; 145; 565; 567; 571; 569; 564; 566; 570; 598; 596; 577; 178; 200, 648 come da progetto presentato in data 17/10/2018, assunto ai prot. prov. n. 85626, 85629, 85673, 85675, 85676, 85677 del 17/10/2018 ed integrato e modificato con i documenti assunti al prot. prov. n. 99581 e 99575 del 04/12/2018, n. 4210 del 22/01/2019, n. 54855, 54881 54884, 54885, 54887 e 54910 02/09/2019, n. 75861 del 11/12/2019.

L'efficacia dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio viene meno nel caso non sia valido il titolo di disponibilità dell'area sulla





quale insiste l'impianto, salve diverse indicazioni della Provincia.

Il contratto di affitto rinnovato, o altro valido titolo di disponibilità dell'area, deve essere trasmesso a questa Amministrazione almeno sei mesi prima della data di scadenza del contratto vigente.

Qualora non siano in vigore le garanzie finanziarie previste dalla vigente normativa in materia e dal presente provvedimento, l'efficacia dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio viene meno, salve diverse indicazioni della scrivente Amministrazione.

**ART. 3** - Dalla data di accettazione delle garanzie finanziarie per l'esercizio dell'impianto di cui all'articolo 11 lettera a), trasmesse con la comunicazione di avvio dell'impianto modificato e ampliato in conformità al presente provvedimento, sono revocati i D.D.P. n. 579 del 19/08/2008, D.D.P. n. 104 del 24/02/2011, D.D.P. n. 508 del 21/12/2016 e D.D.P. n. 329 del 13/08/2019, fatti salvi i documenti progettuali e gestionali ivi approvati e non in contrasto con il presente provvedimento.

L'impianto, sino alla data di accettazione delle garanzie finanziarie sopra richiamate, deve essere gestito secondo i sopraccitati decreti con termine ultimo i 60 mesi di cui al successivo articolo 5, salvo motivata proroga, e le condizioni riportate ai successivi articoli 6 e 7.

Pertanto la ditta deve presentare, entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, appendice alle garanzie finanziarie in essere, di recepimento del presente provvedimento.

**ART. 4** - La presente autorizzazione ha validità fino al 19/08/2028. Il presente provvedimento costituisce autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, e pertanto costituisce:

a) variante allo strumento urbanistico comunale per i mappali:

- n. 204 p;
- n. 598 p;
- n. 565 p;
- n. 567 p;
- n. 571 p;
- n. 569 p;
- n. 568 p;
- n. 596 p;
- n. 145 p;
- n. 178 intero;
- n. 577 intero;
- n. 200 intero;
- n. 648 intero;





- b) autorizzazione preventiva alla realizzazione del progetto di ampliamento del sedime impianto e modifica della rete di raccolta delle acque previa autorizzazione comunale nonché alla modifica del layout;
- c) titolo edilizio per la realizzazione delle opere di progetto escluse quelle per le quali è stata fatta richiesta al Comune di Farra di Soligo (TV);
- d) autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti (fatte salve eventuali modifiche da apportare a seguito delle risultanze del collaudo funzionale dello stesso);
- e) autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- f) autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche provenienti dall'impianto di disoleazione annesso allo stabilimento in premessa individuato, con recapito sul suolo.

**ART. 5** - L'inizio dei lavori per la realizzazione della modifica dell'impianto deve essere comunicato a questa Amministrazione e al Comune entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e la messa in esercizio dello stesso entro i quarantotto mesi successivi alla data di inizio lavori. Nel caso tali termini non venissero rispettati, il presente provvedimento decade automaticamente, salvo proroga accordata su motivata istanza della Ditta.

Nella fase di esecuzione dei lavori per la realizzazione della variante e ampliamento di cui agli articoli 1 e 2 deve essere rispettato il lay-out e le prescrizioni dei D.D.P. n. 579 del 19/08/2008, D.D.P. n. 104 del 24/02/2011, D.D.P. n. 508 del 21/12/2016, sino alla comunicazione di avvio impianto modificato (art. 7) e restituzione della polizza fideiussoria di cui all'art. 11 lettera a), comunque non oltre 60 mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento, salvo motivate proroghe.

Qualora ciò non dovesse essere possibile la ditta è tenuta a non svolgere le operazioni che dovessero porsi in contrasto con il lay-out e le prescrizioni contenute nei suddetti Decreti.

**ART. 6** - Preventivamente all'inizio dei lavori la ditta deve trasmettere all'Amministrazione Provinciale:

- copia del contratto di comodato tra C3 S.a.S. di Casagrande Antonio & C. e La Edilscavi S.r.l. debitamente registrato;
- comunicazione nella quale si dichiara di aver definito con il Comune di Farra di Soligo la perequazione urbanistica;
- comunicazione e documentazione degli atti volti a sanare con il Comune di Farra di Soligo le difformità realizzate rispetto alla SCIA prot. n. 20016 del 04/12/2018;





- la Garanzia Finanziaria di cui al successivo Art. 11 lettera b);

**ART. 7** - L'avvio dell'impianto modificato in conformità al presente provvedimento deve essere preceduto dalla trasmissione da parte della Ditta di una comunicazione, recante in allegato:

- la dichiarazione firmata dal direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato, comprensivo anche del certificato di regolare esecuzione dell'impianto di gestione delle acque di dilavamento meteorico;
- il certificato di collaudo delle opere relative alle aree di stoccaggio, che devono essere collaudate prima dell'avvio dell'impianto, come previsto dal comma 6 dell'art.25, della L.R. 3/2000;
- le garanzie finanziarie di cui al successivo ART. 11 lettera a);
- la nomina del tecnico responsabile della gestione dell'impianto, qualora variato rispetto all'attuale, accompagnata da specifica nota di accettazione dell'incarico da parte dello stesso;
- la nomina del collaudatore dell'impianto accompagnata da specifica nota di accettazione dell'incarico da parte dello stesso;
- la data di avvio effettivo dell'impianto modificato in conformità al presente provvedimento;
- documento che attesti il possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 139/2006 art. 16 comma 4 e D.M. 05/08/2011 come modificato 07/06/2016 da parte del professionista che ha firmato la Dichiarazione di non assoggettamento dell'impianto alla normativa in vigore sui procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi (D.P.R. n. 151/2011) o trasmissione di nuova dichiarazione da parte di soggetto idoneo;
- copia della concessione per la derivazione d'acqua dalla falda sotterranea con conversione da uso igienico sanitario e irriguo a uso industriale;
- titolo edilizio comunale che consenta, nelle aree oggetto di variante e in ampliamento, lo stoccaggio delle terre e rocce da scavo ricevute come sottoprodotto e le materie prime naturali necessarie all'attività edilizia della ditta;
- planimetria nella quale venga riportata la suddivisione dell'area E2 con due sotto-aree: E2<sub>1</sub> di stoccaggio EOW derivante dalla lavorazione presso l'impianto e una E2<sub>2</sub> per lo stoccaggio materie prime naturali;
- monografia rappresentante i cippi e/o capisaldi al fine di una





univoca individuazione e delimitazione:

1. delle zone di stoccaggio (EOW, sottoprodotti, materiale inerte) E1, E2<sub>1</sub>, E2<sub>2</sub>, E3;
  2. della zona oggetto di variante urbanistica per effetto del presente provvedimento, individuata e delimitata rispetto a quella già oggetto di variante del Comune di Farra di Soligo (come indicato nell'estratto di mappa allegato al presente provvedimento);
- documentazione riguardante la strumentazione conta-ore di lavorazione del frantumatore o equivalente dispositivo controllabile e non manomettabile di pesatura del materiale.

L'avvio dell'impianto modificato in conformità al presente provvedimento, fatto salvo quanto sopra, può avvenire alla restituzione per accettazione della polizza fideiussoria di cui all'articolo 11 lettera a).

**ART. 8** - Entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio dell'impianto, realizzato in conformità al presente provvedimento, deve essere presentato da parte della Ditta il collaudo funzionale dell'impianto con i contenuti di cui al comma 8 dell'art.25 della L.R. 3/2000. Nel collaudo deve essere anche certificato il rispetto dei limiti sul rumore, con l'effettuazione di apposita campagna di rilievo fonometrico, svolta in fase di lavorazione dell'impianto a pieno regime, per la valutazione dei valori di emissione e immissione sia assoluti che differenziali, nel rispetto della normativa vigente sul rumore. La Provincia si riserva di modificare l'autorizzazione all'esercizio a seguito degli esiti del collaudo funzionale.

**ART. 9** - L'impianto deve essere gestito secondo quanto riportato nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, composto dalle seguenti parti:

- a) SEZIONE A: Informazioni generali dell'impianto;
- b) SEZIONE B: Gestione dei rifiuti;
- c) SEZIONE C: Emissioni in atmosfera: valori limite e prescrizioni;
- d) SEZIONE D: Gestione delle acque reflue di dilavamento e autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali.

**ART. 10** - La ditta è altresì tenuta a rispettare le prescrizioni definite nel rinnovo all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue mediante sub-irrigazione derivante dal fabbricato in via San Tiziano prot. n. 31 del 02/01/2020, che si allega al presente provvedimento ed è parte integrante dello stesso.

**ART. 11** - La ditta deve prestare le seguenti garanzie finanziarie:





a) Fideiussione assicurativa o bancaria con importo pari a Euro 54.000,00 (cinquantaquattromila/00) a copertura dell'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti svolta;

b) Fideiussione assicurativa o bancaria con importo pari a Euro 133.200,00 (centotrentatremiladuecento/00) a copertura della rimessa in pristino dell'area in conformità alla destinazione urbanistica originaria nel caso di dismissione dell'attività di recupero rifiuti e riguardante i mappali oggetto di variante di cui all'art. 3.

Le fideiussioni e il fideiussore devono avere i requisiti previsti dall'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721/2014. L'importo deve essere immediatamente escutibile da questa Amministrazione su semplice richiesta scritta. Le fideiussioni devono essere redatte in conformità al contratto tipo di cui all'Allegato B alla D.G.R.V. n. 2721/2014.

L'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva di respingere le garanzie finanziarie considerate non conformi alla normativa o a quanto previsto dal presente Decreto.

**ART. 12** - Le modifiche impiantistiche e/o strutturali, comprese le modifiche che comportino variazioni quali-quantitative delle emissioni o dello scarico, fermi restando gli obblighi di legge, devono essere preventivamente comunicate a questa Amministrazione, corredate degli eventuali elaborati tecnici, e, ove ne ricorrano gli estremi, preventivamente autorizzate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006.

**ART. 13** - Nel caso di variazione del tecnico responsabile dell'impianto, la Ditta deve tempestivamente comunicare a questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita nota di accettazione da parte dell'incaricato.

La variazione del legale rappresentante della ditta o di altri amministratori muniti di rappresentanza deve essere tempestivamente comunicata a questa Amministrazione allegando un'autodichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi, disponibile sul sito internet della Provincia.

**ART. 14** - Nell'eventualità in cui la ditta si venisse a trovare in uno dei seguenti stati: a) fallimento; b) liquidazione; c) cessazione di attività; d) concordato preventivo, ha l'obbligo di fornirne immediata comunicazione a questa Amministrazione. Se la ditta si trova in fallimento e non è in atto l'esercizio provvisorio ai sensi della normativa fallimentare, il ritiro e trattamento di rifiuti deve intendersi sospeso.

**ART. 15** - Ogni modifica al titolo di disponibilità dell'area deve essere immediatamente comunicata a questa Amministrazione, al fine di adottare





gli eventuali provvedimenti di competenza.

**ART. 16** - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altri Enti.

**ART. 17** - Eventuali integrazioni al presente provvedimento nonché il rilascio di modifiche all'autorizzazione all'esercizio sono adottati con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale.

**ART. 18** - Il presente provvedimento va trasmesso alla Ditta, alla Regione Veneto, all'A.R.P.A.V. di Treviso, al Comune di Farra di Soligo, all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti dell'A.R.P.A.V., all'ULSS 2 e va affisso all'albo della Provincia ed a quello del Comune.

**ART. 19** - Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di 60 giorni e di 120 giorni decorrenti dalla data di ricevimento.

IL PRESIDENTE

MARCON STEFANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

